



CITTÀ DI VENAFRO

MEDAGLIA D'ORO

PROVINCIA DI ISERNIA

ORIGINALE

Settore L.L.P.P.

Affissa all'albo dal al Reg. pubb. N. 0

ORDINANZA DIRIGENZIALE

Numero 20 del 01/06/2021 **Registro Unico di Segreteria**

OGGETTO: ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO RELATIVA AL VERBALE AMMINISTRATIVO n. 11 del 15 Febbraio 2021

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

-che in data 10 febbraio 2021 alle ore 11,45 in località "San Lorenza" gli Agenti dei Carabinieri Forestale Mar. Ord. DE CAPRIO Antonio e App. FORGIONE Daniele hanno accertato, nei confronti del Sig. B.A., nato a il ed ivi residente al , quale trasgressore, la violazione alle norme di cui agli articoli 17, comma 4 e art. 23 comma 1 del "Regolamento Comunale di Polizia Rurale" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 6/08/2008 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 3/10/2013, sanzionato dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, perché *"tre bovini, individuati tramite marchi auricolari nn. IT 094990072791, IT 094990072794 e IT 094990079054, vagavano incustoditi su di un terreno di proprietà privata adibito ad Uliveto, precisamente sulla particella n. 154 del foglio 1 del Comune di Venafro (IS). All'atto dell'accertamento non si riscontrava la presenza di persona a custodia dei suddetti animali."* contestando la violazione con redazione del verbale n. 11/2021;

-che il proprietario degli animali è il Sig. B.A. titolare dell'azienda avente codice 018 IS 059 come risulta nel suddetto verbale;

-che il verbale n. 11 del 15/02/2021 è stato regolarmente notificato al trasgressore in pari data ma, come risulta dalla relata di notifica, il trasgressore si è rifiutato di firmare e accettarne copia;

-che non risulta agli atti che sia avvenuto, nel termine di 60 giorni dalla contestazione, il pagamento in misura ridotta della somma dovuta;

VISTA la nota della Regione Carabinieri Forestale – Stazione di Venafro – n. 109 del 18/02/2021 con la quale è stato trasmesso il Verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 11/2021 redatto dagli agenti accertatori nel quale sono riportati i fatti, le modalità di accertamento e la sanzione elevata;

RITENUTO che dalla valutazione degli atti risulta provata la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione del verbale;

VALUTATI ai fini della determinazione della sanzione pecuniaria amministrativa gli elementi di cui all'art. 11 della L. 689/81 e tenute presenti le modalità della violazione e la descrizione fatta dai verbalizzanti;

PRESO ATTO che la violazione commessa, nel caso in argomento non ha caratteristiche specifiche che possono indurre ad apprezzarla con maggiore o minore rigore, e pertanto si può fare riferimento, ai fini della quantificazione della sanzione, al criterio adottato dall'art. 16 della L. 689/81;

VISTO il vigente "Regolamento Comunale di Polizia Rurale" nel quale all'art. 23 sono previste le sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;

RITENUTO, altresì:

- Che le motivazioni del presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990, sono state dettagliatamente espresse nei presupposti di fatto e nelle ragioni giuridiche sopra esposte;
- Che la motivazione è pienamente legittima in quanto le ragioni alla base del provvedimento sono esplicate mediante riferimento al verbale di accertamento n. 11 del 15/02/2021 in quanto, mediante notifica all'interessato, entra nella sua sfera di conoscibilità legale e quindi nella sua disponibilità;
- Che non sono applicabili i termini generali di cui all'art. 2, comma 3 della L. n. 241/1990 in quanto incompatibili con quelli previsti per il procedimento sanzionatorio della Legge n. 689/1981, che risulta legge speciale;
- Che non sono trascorsi i termini di prescrizione di cui all'art. 28 della L. 689/1981;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO l'articolo 18 della Legge 689/1981;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il vigente statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Polizia Rurale;

O R D I N A

Al Sig. B.A., nato a il ed ivi residente al in
 qualità di trasgressore di versare la somma di € 166,67 (pari ad 1/3 del massimo della sanzione edittale) quale sanzione amministrativa pecuniaria comminata ai sensi degli articoli 17, comma 1 e 23, comma 1 del Vigente Regolamento Comunale di Polizia Rurale;

I N G I U N G E

Al Sig. **B.A.**, nato a il ed ivi residente al , di
provvedere al pagamento della somma complessiva di € 166,67 mediante versamento a mezzo c/c postale n. 14747869 intestato al Comune di Venafro – Servizio Tesoreria – causale: “sanzione amministrativa pecuniaria di cui al verbale dei carabinieri forestale n. 06 dell'8/02/2020”

pagamento che dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica del presente atto

D I S P O N E

Che copia della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento deve pervenire al Settore Scrivente tramite Fax al n. 0865/906610, tramite mail all'indirizzo: v.porcelli@comune.venafro.is.it o tramite consegna a mano al personale del Settore Lavori Pubblici sito in P.zza Vittorio Veneto n. 6.

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, qualora non sia stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 22 della L.689/1981, si procederà alla riscossione coattiva di tutte le somme dovute, secondo quanto disposto dall'art. 27 della Legge 24/11/1981, n. 689.

I N F O R M A

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990 n°241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise per i motivi di legittimità (legge 06/12/1971, n.1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da porre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24.11.1971, n° 1199).

Il Responsabile del Settore

Arch. Ornella Celino

